

AGEVOLAZIONI

RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 614, Legge n. 178/2020**
- **Decreto MISE 5.7.2021**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 23.8.2021, n. 55/E**
- **Informativa SEAC 19.8.2021, n. 250**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'apposito codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del bonus (sconto) riconosciuto agli acquirenti di apparecchiature di ricezione televisiva:

- pari al 20% del prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di € 100;
- che rottamano un apparecchio non più idoneo ai nuovi standard tecnologici.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO*fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito della Finanziaria 2021 il Legislatore, con l'art. 1, comma 614, allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, ha esteso il "bonus TV 5G" all'**acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**.

Con il Decreto 5.7.2021 il MISE ha definito le disposizioni attuative di tale agevolazione, **usufruibile dal 23.8.2021 al 31.12.2022**, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

In particolare il beneficio in esame spetta:

- a tutti gli **utenti** residenti in Italia, intestatari del canone di abbonamento TV;
- alle **persone fisiche** residenti in Italia di **età pari / superiore a 75 anni al 31.12.2020**, **esenti** dal pagamento del canone di abbonamento TV;

a condizione che abbiano **provveduto all'avvio al riciclo virtuoso** di un apparecchio obsoleto, ossia non dotato di tecnologia DVB-T2 / HEVC, Main 10.

Il bonus:

- **è riconosciuto dal rivenditore**, previa registrazione sull'apposita applicazione web "Bonus TV", disponibile nella sezione "Servizi per Comunicare", dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, sotto forma di **sconto** praticato sul prezzo di vendita dell'apparecchio acquistato, per un importo pari al **20% del prezzo di vendita entro l'importo massimo di € 100**;
- richiede, da parte dell'acquirente, lo smaltimento dell'apparecchio non conforme ai nuovi standard. Il rivenditore, ai fini dell'applicazione dello sconto, invia, a pena di inammissibilità, tramite la predetta applicazione, alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE, una **comunicazione** contenente una serie di dati (proprio codice fiscale, codice fiscale dell'acquirente e estremi del relativo documento d'identità, dati identificativi dell'apparecchio per consentirne la verifica di idoneità, prezzo finale di vendita comprensivo dell'IVA).

Il servizio telematico comunica al rivenditore mediante **apposita attestazione**, la disponibilità dello sconto / impossibilità di applicarlo.

Lo sconto riconosciuto all'acquirente **è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d'imposta**:

- da indicare nel mod. REDDITI;
- **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 **a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di disponibilità dello sconto**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Non operano i limiti di compensazione:
 - pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021);
 - di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 23.8.2021, n. 55/E, ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel mod. F24:

"6927 - BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo - D.M. del 5 luglio 2021".

Merita evidenziare che nel mod. F24 quale **"anno di riferimento"** va riportato l'anno in cui è stata effettuata la vendita dell'apparecchio televisivo per la quale è stato riconosciuto lo sconto.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita non si concluda / l'apparecchio sia restituito dall'acquirente, il rivenditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite la predetta applicazione e nel caso in cui abbia **già utilizzato in compensazione** il credito d'imposta procede alla restituzione del relativo importo indicandolo nel mod. F24 nella colonna **"Importi a debito versati"**.

■